

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **FERRARI** Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Modifica del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura

ONOREVOLI SENATORI. — La ricorrenza periodica della crisi vinicola con conseguente pesante situazione del mercato ha indotto tutti gli operatori economici e tutte le categorie interessate a chiedere insistentemente l'aumento della gradazione alcoolica minima dei vini destinati al consumo diretto e che, in virtù del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, è stabilito in ragione del 10 per cento in volume per i vini rossi e del 9 per cento in volume per i vini bianchi.

Tale disposizione è ormai superata dal fatto che anche nelle zone di pianura dell'Italia settentrionale si è verificato un aumento delle gradazioni minime, pur verificandosi l'opposto nelle zone dell'Italia meridionale, ove sono diminuite le alte classiche gradazioni alcooliche.

Ne consegue che il grado medio del vino in Italia, anche nelle annate più sfavorevoli, è aumentato.

Considerato che la crisi che oggi travaglia il settore vinicolo di tutta Italia ed in specie delle zone meridionali, dove caratteristiche di suolo e di clima consentono la produzione di vini di alto grado, ha assunto proporzioni impressionanti e che minaccia di turbare l'equilibrio sociale, di cui invece si ha tanto bisogno.

Considerato che il vino da tavola raramente viene consumato a gradazione superiore ai 12 gradi e che continuare a consentire la vendita al consumo del vino rosso a 10 gradi e del vino bianco a 9 gradi, significa consentire la rifermentazione di sostanze zuccherine non provenienti dall'uva ed involontariamente incoraggiare la frode rendendo più difficile lo smaltimento dei vini da taglio meridionali.

Allo scopo di eliminare gli inconvenienti succintamente sopra esposti si propone la approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, è sostituito dal seguente:

« Tale divieto è esteso ai vini con grado alcolico inferiore all'11 per cento in volume, se rossi, al 10 per cento in volume, se bianchi ».